

**Un commento a cura del prof. Nicola Fiorita, docente di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università della Calabria sul documento del Comitato per l'Islam italiano presso il Ministero dell'Interno in materia di "luoghi di culto islamici in Italia", 28 gennaio 2011.**

Una delle questioni più delicate, e più controverse, connesse alla presenza islamica in Italia è certamente quella relativa alla costruzione, apertura e fruizione delle moschee. Proprio sui luoghi di culto islamici si è espresso il 28 gennaio il Comitato per l'Islam italiano, organo di nomina ministeriale fortemente voluto dall'On. Maroni e insediatosi presso il Ministero dell'Interno poco meno di un anno fa.

Il parere avrebbe dovuto riguardare la possibile, o la preferibile, regolamentazione di un tema strettamente connesso alla realizzazione del diritto fondamentale di libertà religiosa da parte del legislatore statale, ma in realtà esso non rinuncia a soffermarsi su questioni più generali e a dedicare una quota significativa della propria attenzione alle misure che dovrebbero adottare le comunità islamiche per assicurare l'opinione pubblica e garantire il minor disturbo possibile alla collettività. Ne viene fuori un parere *double face*, in cui è facilmente riconoscibile l'esistenza di due livelli poco conciliabili tra loro: un primo livello in cui prevale la cautela e la riflessione giuridica e un secondo livello in cui prevale la politica e il pregiudizio anti-islamico. Un doppio binario che stordisce e stupisce il lettore ma che in fondo non fa che riflettere la composizione ibrida di un Comitato che annovera tra i suoi membri validi esperti di Islam accanto a noti polemisti anti-musulmani.

Tornando al contenuto del parere e sintetizzandone immediatamente i tratti più significativi, si può notare che esso si apre richiamando le varie proposte di legge sulla costruzione e apertura delle moschee depositate in Parlamento durante questa legislatura, prosegue invitando a mantenere la questione islamica - anche con riferimento ai luoghi di culto - nell'alveo del diritto comune, riconoscendo il diritto di questa come di ogni confessione a dotarsi di propri luoghi di culto ma anche denunciando l'illegittimità di quegli *escamotage* fondati sul cambio di destinazione d'uso dell'immobile cui le organizzazioni musulmane ricorrono sempre più frequentemente, per poi concludersi suggerendo alle comunità islamiche di adottare una serie di accorgimenti idonei a garantire le esigenze generali di trasparenza, collaborazione, sicurezza e via dicendo.

Pare opportuno, allora, accompagnare ogni singolo punto toccato dal parere con delle osservazioni, altrettanto sintetiche, che rendano possibile comprendere le perplessità complessive cui si è precedentemente fatto riferimento. Al contrario, non pare opportuno approfondire le pagine

del parere dedicate al radicalismo islamico, posto che esse appaiono del tutto estranee al tema trattato, alla premesse da cui muove il parere e finanche alle conclusioni cui giunge il Comitato, si da rivelarsi indizio significativo della presenza al suo interno di membri che continuano a preferire la propaganda islamofobica alla concreta analisi delle questioni su cui l'organo è chiamato ad esprimersi.

Come detto, il Comitato apre il proprio parere con un rapido cenno alle proposte di legge in discussione in Parlamento, sottolineando immediatamente – e apprezzabilmente – la propria contrarietà ad una regolamentazione specifica che riguardi l'Islam e, dunque, richiamando tutti al rispetto del principio fondamentale di uguaglianza senza distinzione di religione. Allo stesso modo il Comitato si era espresso quando, nella seduta del 14 luglio 2010, esso aveva discusso della possibile introduzione nel nostro ordinamento del divieto di indossare il burqa.

Altrettanto opportunamente, il Comitato ricorda che il diritto a disporre di luoghi di culto fa parte del nucleo essenziale del diritto di libertà religiosa e perciò spetta a tutti coloro che vivono nel nostro Paese. Ma tale premessa è subito tradita dalla volontà del Comitato di indirizzare il proprio parere non, come ci si aspetterebbe, verso l'indicazione dei criteri che permettano l'effettiva realizzazione di tale diritto ma, al contrario, verso l'enucleazione di criteri che evitino la proliferazione di luoghi di culto al di fuori delle regole (p.2). Distorta immediatamente la funzione del proprio intervento, tutto quello che segue non può che essere una sottovalutazione del diritto di cui si discute e una sopravvalutazione delle circostanze che ruotano attorno ad esso o degli interessi che con esso possono venire a confliggere. E, dunque, non sorprende che il Comitato lasci sfumare l'occasione di evidenziare la palese incostituzionalità di quelle proposte di legge che intendono far dipendere l'apertura di nuovi edifici di culto dalla previa indizione di un referendum locale<sup>1</sup>, o che esso si accontenti di sfiorare il cuore del problema, limitandosi ad accennare all'opportunità che gli enti locali predispongano, nei Piani regolatori generali, apposite zone destinate all'attrezzatura religiosa.

A questo proposito, occorre ricordare che la materia dell'edilizia di culto risulta attualmente “devoluta” per intero a Regioni e autonomie territoriali locali<sup>2</sup> e quindi disciplinata - oltre che da quanto disposto dall'art. 831 codice civile, dall'art. 16, comma, 8 del T.U. n. 380/2001 e dalle norme contenute nella normativa contenuta nelle intese tra Stato e confessioni religiose sin qui concluse - dalle singole leggi regionali vigenti, che si caratterizzano, come può agevolmente

---

<sup>1</sup> Si veda in particolare la proposta C1246, primo firmatario on. Gibelli, e le penetranti critiche di N. MARCHEI, *Gli edifici dei «culti ammessi»: una proposta di legge coacervo di incostituzionalità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2010.

<sup>2</sup> Così G. D'ANGELO, *Pronunce recenti in materia di edifici ed edilizia di culto: uno sguardo d'insieme*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/2008, p. 740.

capitare in assenza di parametri da rispettare, per aver assunto un contenuto estremamente, se non eccessivamente, diversificato<sup>3</sup>.

Di fronte all'inerzia di molti legislatori regionali e di molti amministratori locali che non assegnano le aree necessarie alla costruzione di nuovi edifici di culto e quindi impediscono la realizzazione del diritto da parte delle confessioni religiose di nuovo insediamento o diffusione, di fronte alla persistente vigenza in materia di norme regionali palesemente incostituzionali - in quanto aventi contenuto del tutto analogo a quelle disposizioni discriminatorie, ripetutamente dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 195/1993 e sentenza n. 346/2002), che limitavano l'accesso ai finanziamenti per la costruzione degli edifici di culto alle sole confessioni con intesa - il Comitato preferisce indugiare sulle situazioni di fatto che tali inadempimenti vengono a determinare, denunciando con vigore l'illegittimità di quei cambi di destinazione d'uso che rappresentano gli stratagemmi giuridici con cui le comunità islamiche superano gli ostacoli frapposti dalle amministrazioni locali e si dotano, certo fraudolentemente, di un edificio in cui riunirsi per l'esercizio collettivo dei riti religiosi.

Le ultime due pagine del parere, poi, sono tutte dedicate a precisare cosa dovrebbero fare le comunità islamiche che intendono avere un proprio luogo di culto. Su di esse incombe l'onere di assicurare la trasparenza dei finanziamenti, di tenere ordinata contabilità dei lasciti e delle donazioni, di redigere regolari bilanci, di non svolgere attività di propaganda politica ed ideologica, di assicurare che i sermoni si svolgano in lingua italiana e addirittura di garantire l'estetica e il decoro del nuovo edificio e la possibilità di parcheggio delle automobili.

Se pure il documento si premuri di precisare che solo di consigli e di suggerimenti si tratta e che tutto si svolge nel rispetto dell'autonomia confessionale garantita dalla Costituzione, l'impressione complessiva – amara quanto paradossale - è quella di un Comitato di esperti dell'Islam che continua a suggerire al legislatore di non adottare provvedimenti che abbiano come riferimento specifico i musulmani – pena la loro natura discriminatoria e quindi illegittima – ma poi si dilunga sulla specificità dell'Islam e consiglia le articolazioni territoriali di questa confessione di adottare quelle misure speciali che si guarda bene dal proporre al legislatore, quasi che si chiedesse ai musulmani di assecondare quella torsione verso un diritto speciale e minore – composto da più obblighi e meno facoltà e valevole solo per loro – che al legislatore è inibita dal necessario rispetto dei principi costituzionali.

**Prof. Nicola Fiorita, Università della Calabria.**

---

<sup>3</sup> Cfr. C. CARDIA, *La condizione giuridica*, in D. PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, p. 28.

